PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per i problemi economici e monetari

2004/0137(COD)

1.3.2005

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo
(COM(2004)0448 – C6-0143/2004 – 2004/0137(COD))

Relatore per parere: Joseph Muscat

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

Il vostro relatore si compiace della proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo. Egli insieme alla Commissione ritiene che la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo debba rimanere una delle principali priorità politiche in quanto queste attività rappresentano una delle principali preoccupazioni per la stabilità e la reputazione del sistema finanziario europeo. A tale proposito riconosce l'esigenza di prendere misure efficaci.

Tuttavia esistono preoccupazioni in merito ai ritardi nell'attuazione della seconda direttiva registrati in taluni Stati membri: questi dovrebbero essere incoraggiati a attuarla velocemente nonostante le discussioni in corso su un nuovo testo. Sebbene tale situazione renda difficile effettuare un'adeguata valutazione d'impatto dei testi precedenti il relatore ritiene che la Commissione debba essere incoraggiata ad effettuarla al più presto possibile.

Il rafforzamento delle difese UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo richiede un'attività costante di vigilanza e un aggiornamento regolare e migliori misure. In effetti le ultime raccomandazioni GAFI dovrebbero essere prese come base per l'aggiornamento del testo precedente: in particolare queste raccomandazioni coprono attualmente anche il finanziamento del terrorismo. La proposta della Commissione rappresenta la terza direttiva per la lotta contro il riciclaggio di denaro a seguito di quelle del 1991e del 2001: essa abroga le direttive precedenti proponendo un nuovo testo autonomo che tra l'altro fornisce una definizione più precisa del riciclaggio di denaro.

Il vostro relatore appoggia l'impostazione basata sul rischio proposto dalla Commissione, sulla base delle nuove raccomandazioni GAFI, in quanto si concentra adeguatamente su misure più forti per situazioni di rischio più elevato mentre per situazioni meno rischiose è possibile ricorrere a controlli meno rigorosi. Nel frattempo spetta alla Commissione, assistita dal nuovo Comitato per la prevenzione del riciclaggio istituito dal progetto di direttiva, garantire che queste misure siano attuate in un modo relativamente armonizzato per evitare distorsioni tra gli Stati membri.

Egli condivide l'opinione della Commissione secondo la quale un certo numero di persone, istituzioni e attività attualmente non coperti dai testi esistenti - quali i prestatari di servizio alle società, i trust e gli intermediari di assicurazioni sulla vita - dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva. Sebbene l'attuazione di numerose misure possa indurre a controlli più severi e a una vigilanza più rigorosa da parte delle istituzioni e del loro personale, portando talvolta a turbare la quiete dei loro clienti, ritiene che rappresentino uno strumento necessario per combattere più efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Infine, il relatore ritiene molto importante che le unità nazionali per l'informazione finanziaria si vedano assegnare missioni di pari importanza e risorse adeguate, in quanto dovranno svolgere un ruolo importante nel quadro fissato da questa direttiva e dovranno possedere mezzi adeguati per adempiere ai loro compiti.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Titolo	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose ***compreso il*** finanziamento del terrorismo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose ***e di*** finanziamento del terrorismo
	(A seguito di questo emendamento occorrerebbe fare le seguenti modifiche tecniche: "riciclaggio di proventi di attività criminose" dovrebbe essere sostituito da "riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo" nei considerandi 10, 11, 21, 25, 26 e negli articoli 4, 10, paragrafo 1, lettere a) e c), 18, 29 e 37, paragrafo 1, introduzione; "riciclaggio dei proventi di attività criminose" dovrebbe essere sostituito da "riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo" nei considerandi 13 e 22 e negli articoli 2, paragrafo 2, 3, paragrafo 10, 6, lettera c), 10 paragrafo 3, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 37, paragrafo 1, lettere b) e c); il "Comitato per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose" dovrebbe essere chiamato "Comitato per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo" nel considerando 19 e nell'articolo 38.)

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Il relatore ritiene che il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo abbiano natura diversa e di conseguenza il finanziamento del terrorismo non vada considerato come una forma di riciclaggio di proventi di attività criminose.

Emendamento 2
Considerando 4

(4) Per rispondere a queste preoccupazioni è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti.	(4) Per rispondere a queste preoccupazioni è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti. ***Sebbene detta direttiva non sia stata ancora attuata in tutti gli Stati membri, sarebbe utile una valutazione del suo funzionamento per quanto riguarda il numero di segnalazioni trasmesse dalle professioni finanziarie e non finanziarie, il seguito dato dalle unità di informazione finanziaria e il numero di casi successivamente portati in giustizia, in modo da valutare l'efficacia e l'efficienza della legislazione dell'Unione europea.***

Motivazione

Come principio generale, la nuova legislazione UE dovrebbe essere basata su una valutazione complessiva dell'applicazione dei testi precedenti. Nell'emendamento si inserisce la distinzione tra professioni finanziarie e non finanziarie dato che il potenziamento dei controlli nel settore finanziario ha indotto i riciclatori di capitali a cercare metodi alternativi di riciclaggio. Sarebbe opportuno analizzare l'efficacia degli articoli concernenti le professioni non finanziarie nelle direttive sul riciclaggio dei capitali.

Emendamento 3
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Nonostante l'obiettivo generalmente accettato di combattere il riciclaggio di proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, si osservano ancora ritardi nell'attuazione delle direttive UE o delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale per il riciclaggio di proventi di attività criminose (in seguito "GAFI"); gli Stati membri dovrebbero attuare rapidamente gli strumenti collegati già esistenti al fine di evitare distorsioni e di combattere efficacemente il crimine organizzato.

Motivazione

Ritardi nell'attuazione del testo approvato possono non solo generare distorsioni tra gli Stati membri, ma anche creare vuoti giuridici che facilitano il riciclaggio di denaro.

Emendamento 4
Considerando 5

(5) Di norma, il riciclaggio dei proventi di attività criminose avviene a livello internazionale in modo da poter occultare meglio l'origine criminosa dei fondi. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità devono essere coerenti con le iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, la Comunità deve continuare a tenere conto delle quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (in appresso "GAFI"), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le quaranta raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel	(5) Di norma, il riciclaggio dei proventi di attività criminose avviene a livello internazionale in modo da poter occultare meglio l'origine criminosa dei fondi. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità devono essere coerenti con le iniziative intraprese in altre sedi internazionali ***e la Comunità dovrebbe garantire che anche i paesi terzi che partecipano alle attività GAFI attuino le raccomandazioni GAFI nelle rispettive legislazioni nazionali***. In particolare, la Comunità deve continuare a tenere conto delle quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (in appresso "GAFI"), che è il principale organismo internazionale per la

2003, occorre allineare la direttiva comunitaria ai nuovi standard internazionali.	lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le quaranta raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003 ***e che sono state approvate nuove raccomandazioni specifiche sul finanziamento del terrorismo***, occorre allineare la direttiva comunitaria ai nuovi standard internazionali.

Emendamento 5
Considerando 8

(8) Inoltre, l'elenco delle attività criminose ***sulle quali si basa la definizione di riciclaggio*** deve essere esteso, in modo da includervi la lotta contro il terrorismo ed il finanziamento del terrorismo. Il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia infatti chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, ***la definizione di riciclaggio*** deve essere ***modificata***, in modo da coprire non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo. Il terrorismo deve inoltre entrare nella categoria dei reati gravi.	(8) Inoltre, l'elenco delle attività criminose ***cui si fa riferimento nel precedente strumento*** deve essere esteso, in modo da includervi la lotta contro il terrorismo ed il finanziamento del terrorismo. Il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia infatti chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, ***il quadro legislativo*** deve essere ***modificato***, in modo da coprire non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo. Il terrorismo deve inoltre entrare nella categoria dei reati gravi.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 6
Considerando 8, lettera a

a) L'obbligo generale di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e l'obbligo di assicurare la punibilità in quanto reato di cui all'articolo 1 comportano che si debbano applicare sanzioni ***penali*** alle persone fisiche che violano gli obblighi in	a) L'obbligo generale di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e l'obbligo di assicurare la punibilità in quanto reato di cui all'articolo 1 comportano che si debbano applicare sanzioni ***appropriate*** alle persone fisiche che violano gli obblighi in

materia di identificazione dei clienti, conservazione dei documenti e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, dato che tali persone devono essere considerate partecipi all'attività di riciclaggio.	materia di identificazione dei clienti, conservazione dei documenti e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, dato che tali persone devono essere considerate partecipi all'attività di riciclaggio.

Motivazione

Sarebbe più indicato fare riferimento alla raccomandazione 17 del GAFI, che propone che in caso di infrazione degli obblighi della lotta al riciclaggio gli Stati membri dovrebbero disporre di sanzioni proporzionate e dissuasive, penali, civili o amministrative. In linea con il principio di sussidiarietà, la decisione finale dovrebbe spettare al sistema giuridico di ogni Stato membro.

Emendamento 7
Considerando 19

(19) Dato che le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, esse devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della predetta decisione. A tal fine deve essere istituito un nuovo comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, che sostituisca il comitato di contatto istituito dalla direttiva 91/308/CEE.	(19) Dato che le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, esse devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della predetta decisione. A tal fine deve essere istituito un nuovo comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, che sostituisca il comitato di contatto istituito dalla direttiva 91/308/CEE. ***Nell'esercizio delle sue competenze esecutive in virtù della presente direttiva, la Commissione dovrebbe attenersi ai principi seguenti: necessità di garantire un elevato livello di trasparenza e un'ampia consultazione degli enti e delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva nonché del Parlamento europeo e del Consiglio; necessità di vigilare a che le autorità competenti possano assicurare in modo coerente il rispetto di tali regole; il calcolo nel lungo termine, per ogni misura esecutiva, dei costi e dei vantaggi che essa comporta per gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva; necessità di rispettare la***

flessibilità richiesta nell'applicazione delle misure esecutive in funzione della valutazione dei rischi; necessità di vigilare sulla coerenza con altre disposizioni legislative dell'UE applicabili in tale settore e necessità di proteggere l'UE, i suoi Stati membri e i suoi cittadini dalle conseguenze del riciclaggio dei capitali e del finanziamento del terrorismo.

Motivazione

Per evitare l'inflazione regolamentare nell'adozione di misure esecutive da parte della Commissione, la direttiva deve garantire che le istituzioni e le persone interessate siano consultate in modo adeguato. La Commissione dovrebbe altresì provvedere all'equilibrio tra i costi e i benefici per gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 8
Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Ai fini della presente direttiva, i termini "fondazione, istituto giuridico e trust" non includono:

i) le fondazioni, gli istituti giuridici o i trust, la cui emissione di titoli di debito figura nel bilancio di una società quotata in una borsa valori riconosciuta;

ii) le fondazioni, gli istituti giuridici o i trust creati a seguito del decesso di una persona, sia nel caso esista un testamento, sia che non esista;

iii) le fondazioni, gli istituti giuridici o i trust previsti dalla legge di uno Stato membro per la proprietà congiunta di beni.

Motivazione

La maggior parte delle questioni legate all'indebitamento di società con istituti basati nell'UE dipendono da trust, che sono stati inseriti involontariamente nella direttiva in seguito alla sua estensione ai fiduciari. Tuttavia non era questa l'intenzione del legislatore dato che in detto settore i rischi di riciclaggio dei capitali sono già di competenza dei servizi di regolamentazione finanziaria, di cui va evitato il raddoppio. Senza l'emendamento la direttiva avrebbe effetti assai dirompenti nel mercato obbligazionario dell'UE. La direttiva estende i requisiti in materia di riciclaggio dei capitali ai trust. Ma spesso i trust nascono

automaticamente per causa di morte nel Regno Unito e in Irlanda. Per esempio, la legge britannica impone come prassi la costituzione di un trust in caso di decesso senza testamento. In altri Stati membri dell'UE le convenzioni successorie non rientrano nella nuova direttiva proposta e la precisazione assicura che il Regno Unito e l'Irlanda avranno un trattamento uguale a quello degli altri Stati membri.
La direttiva estende i requisiti in materia di riciclaggio dei capitali ai trust. I trust costituiscono la forma obbligatoria per la proprietà congiunta di terreno in Inghilterra e in Irlanda. Simili trust di proprietà congiunta dovrebbero essere esclusi dalla direttiva. La precisazione mette Regno Unito e Isrlanda in linea con gli altri Stati membri. L'acquisto o la vendita di terreni soggiace già ora ai controlli esistenti contro il riciclaggio dei capitali.

Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose (in appresso "riciclaggio") ***costituisca un reato***.	1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose (in appresso "riciclaggio") ***e il finanziamento del terrorismo costituiscano reati***.

Motivazione

Visto il campo di applicazione della direttiva, il relatore per parere ritiene opportuno specificare che il finanziamento del terrorismo è un reato al pari riciclaggio dei capitali.

Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

d) la fornitura o raccolta di beni di origine lecita, in qualunque modo, con l'intenzione di utilizzarli, completamente o in parte, a fini terroristici, o sapendo che saranno utilizzati a tal fine;	***soppresso***

Motivazione

Poiché il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo sono di per sé diversi, il relatore ritiene che il finanziamento del terrorismo debba essere menzionato in un comma separato del presente articolo (vedi emendamento 1).

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 2, comma 2

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al primo comma, possono essere	***soppresso***

dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Motivazione

La presente frase, che si applica sia al riciclaggio di proventi di attività criminose sia al finanziamento del terrorismo, dovrebbe figurare alla fine dell'articolo.

Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

Il riciclaggio comprende l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa, conformemente alla lettera c) del presente articolo, incluso il caso in cui l'attività criminosa è stata compiuta dalla persona in questione, senza altre transazioni.

Motivazione

L'emendamento proposto intende chiarire la definizione di "riciclaggio" di cui all'articolo 1 della direttiva proposta, che è stato ripreso dalla seconda direttiva e comprende l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa. Alcuni Stati membri hano inteso che ciò comprende il semplice possesso dei proveniti di un'attività criminosa da parte dell'autore dei reati e pertanto non risulta necessario il riciclaggio effettivo dei proventi, altri invece ritengono che ciò riguardi soltanto il possesso dei proventi di un reato da parte di una persona diversa dal responsabile. L'emendamento proposto pone rimedio a tale rischio di equivoci.

Emendamento 13
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ai fini della presente direttiva, con l'espressione "finanziamento del terrorismo" si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli o nella consapevolezza che saranno utilizzati in tutto o in parte, al fine di perpetrare i reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI.

Motivazione

Per il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose occorre una definizione diversa

da quella del finanziamento del terrorismo.

Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Consapevolezza, intenzione o volontà, necessari quale elemento delle attività di cui ai paragrafi 2 e 2 bis possono essere dedotti da circostanze fattuali obiettive.

Motivazione

Cfr. sopra.

Emendamento 15
Articolo 3, punto 4

(4) "terrorismo": qualsiasi reato ai sensi degli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio.	***soppresso***

Motivazione

Il presente paragrafo risulterebbe ridondante rispetto alla definizione data all'articolo 1.

Emendamento 16
Articolo 3, punto 8, lettera a)

a) ***la persona fisica*** che, in ultima analisi***, possieda o controlli,*** direttamente o indirettamente, ***almeno il 10%*** delle azioni o dei diritti di voto di una persona giuridica ***o che eserciti altrimenti un'influenza comparabile sulla direzione di una persona giuridica purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori*** e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti***;***	a) ***nel caso di società***
	i) la o le persone fisiche che, in ultima analisi, ***possiedono o controllano*** direttamente o indirettamente, ***anche attraverso partecipazioni in forma di azioni al portatore, una quota sufficiente*** delle azioni o dei diritti di voto di una persona

	giuridica ***diversa da una società quotata su un mercato regolamentato*** e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; ***una quota del 25% più una azione è ritenuta sufficiente per rispondere a tale criterio;***
	ii) la o le persone fisiche che esercitano in altro modo un controllo sulla direzione di una persona giuridica;

Motivazione

Il testo rispecchia il difficile compromesso in seno al Consiglio. Rende possibile l'osservanza di quest'obbligo e punta alla rapida adozione della direttiva in prima lettura.

Emendamento 17
Articolo 3, punto 8, lettera b)

b) ***la persona fisica che, direttamente o indirettamente, sia il proprietario effettivo di almeno il 10% del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile o che eserciti un'influenza su una quota comparabile del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile, purché non sia una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di pubblicità conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;***	b) ***nel caso di persone giuridiche come ad esempio fondazioni o di istituti giuridici come ad esempio trust che gestiscono o distribuiscono fondi:***
	i) nella misura in cui i futuri titolari siano già stati designati, la o le persone fisiche che dispongono di almeno il 25% più una azione del patrimonio di un istituto giuridico o di una persona giuridica;
	ii) nella misura in cui i singoli individui che sono titolari della persona giuridica o dell'istituto giuridico non siano stati ancora designati, il gruppo di persone nel cui interesse la persona giuridica è stata principalmente costituita o l'istituto giuridico produce i suoi effetti;
	iii) la o le persone fisiche che esercitano un controllo sostanziale su almeno il 25% più una azione del patrimonio di un istituto

	giuridico o di una persona giuridica;

Motivazione

Il testo rispecchia il difficile compromesso in seno al Consiglio. Rende possibile l'osservanza di quest'obbligo e punta alla rapida adozione della direttiva in prima lettura.

Emendamento 18
Articolo 3, punto 10

(10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche ***e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di riciclaggio***, come pure i membri della loro famiglia in senso stretto o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami;	(10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche ***che non sono cittadini dell'Unione europea e*** che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche ***ad esempio Capi di Stato o di Governo, politici influenti, alti funzionari governativi o alte cariche della magistratura o dell'esercito, alti funzionari di società statali, importanti funzionari di partiti politici***, come pure i membri della loro famiglia in senso stretto o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami ***e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di riciclaggio***;

Motivazione

La definizione di "persone politicamente esposte" è troppo vaga e contrasta con un approccio basato sul concetto di rischio. L'Unione europea dovrebbe essere considerata una giurisdizione unica e le persone politicamente esposte degli Stati membri dovrebbero essere escluse dalla definizione, dato che gli istituti di credito applicano già ora procedure di sorveglianza. La definizione di persone politicamente esposte dovrebbe essere limitata alle persone di paesi terzi con importanti incarichi pubblici.
Occorre inoltre ripristinare la condizione cumulativa, altrimenti il testo riguarderebbe senza distinzioni tutte le persone con un incarico pubblico, il che sarebbe palesemente eccessivo.

Emendamento 19
Articolo 3, punto 1 bis (nuovo)

	1 bis) Nessuna disposizione della presente direttiva prescrive l'obbligo di identificare o di verificare l'identità del titolare economico della proprietà dei "beni", che

comprendono

i) i titoli di debito emessi da una società o da un'autorità pubblica e quotati in un mercato regolamentato, e

ii) i titoli quotati in un mercato regolamentato,

qualora la persona in questione sia titolare della proprietà all'interno di un conto in pool, a nome di un altro ente finanziario che funge da ente di deposito.

Motivazione

La maggior parte delle questioni legate all'indebitamento di società con istituti basati nell'UE dipendono da trust, che sono stati inseriti involontariamente nella direttiva in seguito alla sua estensione ai fiduciari. Tuttavia non era questa l'intenzione del legislatore dato che in detto settore i rischi di riciclaggio dei capitali sono già di competenza dei servizi di regolamentazione finanziaria, di cui va evitato il raddoppio. Senza l'emendamento la direttiva avrebbe effetti assai dirompenti nel mercato obbligazionario dell'UE.

Emendamento 20
Articolo 3, punto 1 ter (nuovo)

1 ter) Nessuna disposizione della presente direttiva prescrive l'obbligo di identificare o di verificare l'identità del titolare economico della proprietà dei "beni", che comprendono i titoli di debito emessi da una società o da un'autorità pubblica e quotati in un mercato regolamentato, qualora la persona in questione sia stata designata dall'emittente dei titoli a svolgere la funzione di fiduciario dell'emissione. In tal caso, ai fini della presente direttiva, il cliente nella alla fornitura dei pertinenti servizi fiduciari è l'emittente.

Motivazione

La maggior parte delle questioni legate all'indebitamento di società deferite a istituti basati nell'UE dipendono da trust, che sono stati inseriti involontariamente nella direttiva in seguito alla sua estensione ai trust. Tuttavia non era questa l'intenzione del legislatore dato che in detto settore i rischi di riciclaggio dei capitali sono già di competenza dei servizi di regolamentazione finanziaria, di cui va evitato il raddoppio. Senza l'emendamento la direttiva avrebbe effetti assai dirompenti nel mercato obbligazionario dell'UE.

Emendamento 21
Articolo 6, lettera d)

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ***precedentemente*** ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.	d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ***disponibili*** ai fini dell'identificazione di un cliente***,*** ottenuti ***dopo l'entrata in vigore della presente direttiva***.

Motivazione

Come si prevede nella proposta, la disposizione esige "due diligence" in relazione ai dati concernenti l'identificazione del cliente prima dell'entrata in vigore della direttiva. Ciò significa che i controlli devono essere effettuati su tutti i dati esistenti, un compito estremamente oneroso e con notevoli disagi per i consumatori. Ma sicuramente non era questa l'intenzione di chi ha redatto la proposta.

Emendamento 22
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

b) se ***necessario***, identificare il titolare economico ed adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione siano certi di conoscere chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili, implica adottare misure ragionevoli per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;	b) se ***possibile***, identificare***, basandosi su documenti, dati o informazioni di fonte affidabile e indipendente e accessibili al pubblico,*** il titolare economico ed adottare misure ragionevoli ***basate sul rischio*** per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione siano certi di conoscere chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili, implica adottare misure ragionevoli ***basate sul rischio*** per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; ***qualora il cliente sia una società debitamente costituita e registrata in una giurisdizione considerata a basso rischio, e in assenza di altri fattori di rischio importanti, la presentazione di prove sufficienti dell'iscrizione della società da parte di una fonte indipendente costituisce una misura ragionevole;***

Motivazione

L'emendamento ha tre scopi: (i) alcuni trust sono costituiti a vantaggio di una categoria di beneficiari che non possono essere tutti identificati in un determinato momento, per esempio i discendenti di un individuo o i dipendenti di una società; non è possibile effettuare controlli sul riciclaggio dei capitali con persone che forse non sono state ancora identificate (forse

neppure ancora nate); (ii) i controlli dell'identità devono essere basati sul rischio, con metodi più rigorosi in casi motivati di alto rischio; (iii) l'ampiezza con cui le società vanno controllate oltre i dati disponibili in registri pubblici va limitata alle società registrate con collegamenti materiali a giurisdizioni di rischio elevato difformi da standard accettabili.

Emendamento 23
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

	b bis) in assenza di un registro dei proprietari o di un obbligo giuridico di dichiarare la titolarità economica, tale procedura è considerata conclusa quando sono state consultate fonti d'informazione accessibili al pubblico, quando è stata condotta un'adeguata indagine presso il cliente ed è stata formulata una valutazione in buona fede tenendo conto del rischio percepito. La responsabilità sorge solo nel caso di omissioni flagranti ed evidenti nella procedura di identificazione;

Motivazione

Non è ragionevole imporre un obbligo rigoroso in caso di assenza del registro dei proprietari o di obbligo legale di dichiarare i proprietari effettivi.

Emendamento 24
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

d) applicare una ***due diligence*** costante nel rapporto d'affari, in particolare esercitando un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto e, se necessario, sull'origine dei fondi, in modo da assicurare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona in questione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.	d) applicare una ***sorveglianza*** costante nel rapporto d'affari, in particolare esercitando un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto e, se necessario, sull'origine dei fondi, in modo da assicurare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona in questione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Motivazione

I termini "due diligence" implicano un processo formale e costoso, mentre il termine "sorveglianza" è meno formale, ma nel contempo adeguato. In particolare significa un approccio più appropriato per le PMI.

Emendamento 25
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri impongono ***agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di assolvere gli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela prima o al momento dell'avvio di un rapporto d'affari o dell'esecuzione di una transazione per clienti occasionali***.	1. Gli Stati membri impongono ***che la verifica dell'identità del cliente e del beneficiario economico venga effettuata prima dell'instaurazione di un rapporto d'affari o dell'esecuzione di una transazione.***.
	1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere che la verifica dell'identità del cliente e del beneficiario economico possa essere ultimata durante l'instaurazione di un rapporto d'affari qualora sia necessario per non interrompere il normale svolgimento delle attività e qualora non vi siano rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento di terroristi. In tali situazioni queste procedure devono essere completate non appena possibile dopo il contatto iniziale.
	1 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri possono, relativamente a
	i) le attività di assicurazioni sulla vita, permettere che la verifica dell'identità del beneficiario della polizza avvenga dopo aver instaurato il rapporto d'affari. In tutti questi casi la verifica dovrebbe aver luogo contestualmente o precedentemente al momento del pagamento o contestualmente o precedentemente al momento in cui il beneficiario intende esercitare i diritti previsti dalla polizza.
	ii) i trust, creati nell'ambito di uno Stato membro
	a) a condizione che i fiduciari e i responsabili del trust siano residenti in uno Stato membro alla data della creazione del trust e
	b) che i fiduciari mantengano tale residenza
	permettere che la verifica dell'identità dei beneficiari del trust avvenga dopo avere

	istituito la relazione d'affari. In tutti questi casi la verifica da parte dei fiduciari deve soltanto avvenire contestualmente o precedentemente al momento della distribuzione a tale beneficiario; gli Stati membri possono prevedere la necessità di non effettuare l'identificazione e la verifica dei terzi, applicando un'impostazione basata sul rischio.

Motivazione

L'emendamento riprende la precisazione concernente l'assicurazione sulla vita contenuta nel testo del Consiglio e prevede lo stesso trattamento per i trust. Significa che i controlli sul riciclaggio di capitali vanno effettuati soltanto quando il denaro è effettivamente versato a un beneficiario. Con la rettifica del testo, la responsabilità dell'amministratore è concentrata nella fase più opportuna ed evita i controlli di terzi soltanto per i trust con sede nell'UE. Inoltre taluni potenziali beneficiari possono non essere al corrente del fatto (il trust può stabilire una determinata data o un evento contingente prima della concessione del beneficio). Ciò frenerebbe l'intenzione dei responsabili di verificare l'identità dei beneficiari all'avvio delle relazioni d'affari e dell'informazione dell'esistenza del trust.

Emendamento 26
Articolo 8, paragrafo 2

2. Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone che rientrano nel campo di ***applicazione della presente direttiva non sono in grado di rispettare l'***articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ***non*** possono aprire ***il*** conto o avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione ***oppure pongono*** fine al rapporto d'affari in questione e prendono in considerazione di presentare una relazione sul cliente interessato all'unità di informazione finanziaria, in conformità dell'articolo 19.	2. Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non sono in grado di ***conformarsi agli obblighi relativi all'identificazione dei clienti di cui all'***articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono aprire ***un*** conto ***solo in presenza di adeguate garanzie che le transazioni finanziarie non siano eseguite per il cliente prima di avere ottenuto una chiarificazione finale sulla base di una conformità totale con le predette disposizioni; in caso di non conformità continuata con le predette disposizioni, l'istituzione o la persona interessata non deve*** avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione ***né porre*** fine al rapporto di affari in questione e prendono in considerazione di presentare una relazione sul cliente interessato all'unità di informazione finanziaria, in conformità dell'articolo 19. ***Gli Stati membri non applicano tale***

	disposizione ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Motivazione

Con il riferimento alla possibilità di disporre misure, l'obbligo diventa praticabile. L'ultimo capoverso mira a chiarire chi è tenuto ad obblighi nel quadro della consulenza giuridica.

Emendamento 27
Articolo 8, paragrafo 3

3. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare le procedure di *due diligence* nel rapporto con la clientela non soltanto a tutti i loro nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, sulla base della loro valutazione del rischio presente.	3. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare le procedure di *due diligence* nel rapporto con la clientela non soltanto a tutti i loro nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente ***i cui dati siano stati ottenuti dopo l'entrata in vigore della presente direttiva***, sulla base della loro valutazione del rischio presente.

Motivazione

Come si prevede nella proposta, la disposizione esige "due diligence" in relazione ai dati concernenti l'identificazione del cliente prima dell'entrata in vigore della direttiva. Ciò significa che i controlli devono essere effettuati su tutti i dati esistenti, un compito estremamente oneroso e con notevoli disagi per i consumatori. Ma sicuramente non era questa l'intenzione di chi ha redatto la proposta.

Emendamento 28
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a ***1 000 EUR***.	1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a ***3 000 EUR***.

Motivazione

Il relatore ritiene che non esistano motivi per andare oltre i suggerimenti GAFI e che una soglia troppo bassa possa ostacolare notevolmente le attività dei casinò senza motivi sostanziali.

Emendamento 29
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova)

d bis) le polizze assicurative per incidenti o per danni casuali a beni immobili, qualora il valore di tali beni venga ritenuto realistico sulla base del costo o di una valutazione professionale;

Motivazione

Le polizze per incidenti comportano rischi molto bassi di riciclaggio di capitali.

Emendamento 30
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d ter) (nuova)

d ter) i contratti di credito per i quali il conto di credito serve esclusivamente alla liquidazione del credito e il rimborso del credito è effettuato a partire da un conto aperto a nome di un cliente presso un istituto di credito che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c).

Emendamento 31
Articolo 11, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

a) misure intese a garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite ***prove documentali*** supplementari;	a) misure intese a garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite ***documenti, dati o informazioni*** supplementari;

Motivazione

Il requisito di prove documentali supplementari inasprisce gli oneri amministrativi. Chi eroga prestiti deve essere autorizzato ad accettare dati o informazioni idoeni a verificare l'identità con mezzi elettronici.

Emendamento 32
Articolo 11, paragrafo 1, comma 3, alinea

In caso di conti di corrispondenza con enti creditizi di ***altri Stati membri o di paesi terzi***, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi:	In caso di conti di corrispondenza con enti creditizi di ***paesi non GAFI***, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi:

Emendamento 33
Articolo 11, paragrafo 1, comma 4, lettera a)

a) di disporre di ***sistemi di gestione dei rischi*** adeguati per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;	a) di disporre di ***procedure basate sul rischio adeguate*** per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

Motivazione

L'articolo 11 prevede che gli enti disciplinati dalla direttiva devono possedere "sistemi di gestione dei rischi" per identificare le persone politicamente esposte, ma il termine è troppo vago. Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della direttiva dovrebbero attuare procedure o politiche mirate a determinare se il cliente è una persona politcamente esposta. Ovviamente gli enti hanno bisogno di adeguati strumenti informatici e di altri sistemi per assicurare maggiore efficacia alle proprie procedure.

Emendamento 34
Articolo 11, paragrafo 1, comma 4, lettera b)

b) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti;	***soppresso***

Motivazione

Il requisito dell'autorizzazione della direzione della banca per concludere la relazione d'affari con le persone politicamente esposte non è praticabile.

Emendamento 35
Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo ***o con una banca che permetta ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti***.	2. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo.

Motivazione

La proposta della Commissione proibisce agli istituti di credito di allacciare relazioni o di continuarle una relazione con un corrispondente bancario che accetta che i suoi conti siano utilizzati da banche di comodo (ossia in relazione indiretta con una banca di comodo). Tale schema non è praticabile perché le banche dovrebbero avere i mezzi concreti per verificare che i propri corrispondenti bancari hanno relazioni con banche di comodo. Né sarebbe gestibile l'obbligo di conoscere "il cliente del proprio cliente", a prescindere da fatto che sia un altro istituto di credito, una persona giuridica o una persona fisica. La disposizione risulta inapplicabile.

Emendamento 36
Articolo 12, comma 2

In caso di ricorso a terzi, la responsabilità finale continua ***tuttavia*** a spettare ***agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.***	In ***tali casi,*** la responsabilità finale continua a spettare ***ai terzi***

Motivazione

La direttiva consente ai destinatari delle sue disposizioni di avvalrsi di terzi per effettuare i controlli "due diligence" di cui all'articolo 12. Nel contempo però la responsabilità finale per i controlli spetta all'ente o alla persona che rientra nel campo di applicazione della direttiva. Anche se tale disposizione può facilitare la disponibilità di terzi a fornire le informazioni, non riduce gli oneri considerevoli a carico degli enti o delle persone interessate. Se la responsabilità finale resta immutata, non sussistono incentivi per avvalersi dell'informazione fornita da altre fonti senza verificarla, quindi in pratica ciò significa che i controlli di identità saranno comunque doppi.

Emendamento 37
Articolo 12 bis (nuovo)

	Articolo 12 bis
	In ogni caso ogni Stato membro riconosce e accetta che le norme interne degli altri Stati membri derivanti dall'attuazione della presente direttiva, rispettano pienamente le sue norme interne. Conseguentemente, le istituzioni e le persone a cui si applica la presente direttiva in uno Stato membro sono tenute ad accettare le procedure di identificazione dei clienti effettuate da esse oppure dalle loro agenzie, succursali e filiali in un altro Stato membro a norma delle sue leggi interne derivanti

dall'esecuzione della presente direttiva.

Motivazione

Attualmente non esiste omogeneità nelle modalità con cui ogni Stato membro applica la seconda direttiva sul riciclaggio di capitali (i diversi Stati membri applicano requisiti differenti in materia di prove documentali per identificare il cliente). Tale discrepanza comporta costi addizionali per il cliente e le attività economiche regolamentate e ostacola le transazioni nell'UE sia praticamente, sia consentendo vantaggi iniqui a uno Stato a spese dell'altro, in funzione del livello più o meno elevato dei requisiti previsti.

Emendamento 38
Articolo 14, comma 2

Una copia dei dati d'identificazione ***e*** di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare economico viene trasmessa senza indugio, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona ai quali il cliente si rivolge.	Una copia dei dati d'identificazione ***o*** di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare economico viene trasmessa senza indugio, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona ai quali il cliente si rivolge.

Motivazione

In quest'epoca di digitalizzazione crescente della società, gli istituti di credito non conservano più fascicoli fisici, ma fascicoli elettronici. I termini "copia dei dati d'identificazione e di verifica" potrebbe ostare a tale prassi, anche se l'articolo 7 della direttiva non impone alle banche di conservare una copia fisica dei documenti di identità. Conta essenzialmente che i dati di verifica o il documento di identità o una copia dello stesso.

Emendamento 39
Articolo 15

Ciascuno Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all'articolo 2, punti 1 e 2 e punto 3, lettere da a) a ***d)***, situati sul suo territorio di riconoscere ed accettare i risultati delle procedure di *due diligence* nel rapporto con la clientela di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c), applicate conformemente alla presente direttiva da enti o persone di cui all'articolo 2, punti 1 e 2 e punto 3, lettere da a) a ***d)***, che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14, anche se i documenti o i dati sui quali ci si è basati per soddisfare tali	Ciascuno Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all'articolo 2, punti 1 e 2 e punto 3, lettere da a) a ***f)***, situati sul suo territorio di riconoscere ed accettare i risultati delle procedure di *due diligence* nel rapporto con la clientela di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c), applicate conformemente alla presente direttiva da enti o persone di cui all'articolo 2, punti 1 e 2 e punto 3, lettere da a) a ***f)***, che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14, anche se i documenti o i dati sui quali ci si è basati per soddisfare tali

requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro dell'ente o della persona ai quali il cliente si rivolge.	requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro dell'ente o della persona ai quali il cliente si rivolge.

Motivazione

Agenti immobiliari e operatori che trattano beni o servizi con pagamenti in contanti per importi di 15.000 euro o superiori dovrebbero poter beneficiare del riconoscimento reciproco delle procedure "due diligence".

Emendamento 40
Articolo 16

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere ***assimilati***, ai sensi del contratto, ***all'ente o alla*** persona che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.	La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere ***considerati***, ai sensi del contratto, ***come parte dell'ente ovvero della*** persona che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva. ***Gli articoli 13-15 della presente direttiva non sono applicabili se è in atto un rapporto di agenzia tra istituzioni o persone disciplinate dalla presente direttiva e i terzi concernente il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere a)-c) ove, sulla base di un accordo contrattuale, l'agente viene considerato assimilato dell'istituzione o della persona disciplinata dalla presente direttiva per quanto riguarda gli obblighi di diligenza.***

Emendamento 41
Articolo 18, comma 2

L'UIF è un'unità nazionale centrale***, dotata di risorse adeguate***. Essa è incaricata di ricevere ***e, nella misura consentita,*** di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni finanziarie che riguardano i fondi di sospetta provenienza illecita o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari	L'UIF è un'unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni finanziarie che riguardano i fondi di sospetta provenienza illecita o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. ***Essa è dotata di risorse adeguate***

nazionali.	***per adempiere alla propria missione.***

Motivazione

Il relatore ritiene che le unità di informazione finanziaria, che sono al centro del sistema, devono disporre di risorse adeguate e ricevere lo stesso tipo di missioni per consentire loro di lavorare efficacemente.

Emendamento 42
Articolo 18, comma 2 bis (nuovo)

	Le risorse adeguate fornite dagli Stati membri all'unità di informazione finanziaria le consentono di dare agli enti e alle persone a cui si applica la presente direttiva comunicazioni specifiche tempestive sull'efficacia e sul seguito dato alle segnalazioni concernenti presunte transazioni di riciclaggio di denaro.

Motivazione

Per applicare in modo efficace le misure antiriciclaggio, gli istituti di credito devono poter avvalersi di un riscontro tempestivo e specifico (caso per caso) fornito dalle autorità competenti. Tale aspetto è essenziale per permettere agli enti di credito di procedere a una valutazione / aggiornamento degli strumenti e delle procedure informatici. Inoltre gli istituti di credito dipendono virtualmente dall'informazione su ogni singolo caso per decidere se porre fine o proseguire una relazione d'affari. L'attuale formulazione concernente la risposta dell'unità di informazione finanziaria è troppo poco vincolante e va rafforzata. Resta di importanza capitale che l'unità di informazione finanziaria ottenga dagli Stati membri risorse adeguate e personale appropriato.

Emendamento 43
Articolo 20, paragrafo 2

2. Gli Stati membri ***non sono tenuti ad applicare*** gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento compresa la consulenza	2. Gli Stati membri ***non applicano*** gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un

sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso**.**	procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso**.**

Emendamento 44
Articolo 21

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di astenersi dall'eseguire le operazioni che sanno o sospettano abbiano una relazione con il riciclaggio prima di avere ***informato l'unità di informazione finanziaria***.	Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di astenersi dall'eseguire le operazioni che sanno o sospettano abbiano una relazione con il riciclaggio ***o il finanziamento del terrorismo,*** prima di avere ***soddisfatto il disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a)***.
L'unità di informazione finanziaria può, alle condizioni stabilite dal diritto ***nazionale, impartire*** l'istruzione di non eseguire l'operazione.	***Conformemente al*** diritto ***degli Stati membri può essere impartita*** l'istruzione di non eseguire l'operazione.
Qualora si sospetti che l'operazione in questione dia luogo a riciclaggio e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di ***tale operazione,*** gli enti e le persone di cui trattasi ***informano l'***unità di informazione finanziaria immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.	Qualora si sospetti che l'operazione in questione dia luogo a riciclaggio ***o finanziamento del terrorismo*** e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di ***tali operazioni***, gli enti e le persone di cui trattasi ***forniscono all'***unità di informazione finanziaria ***le informazioni necessarie*** immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.

Motivazione

Il testo rispecchia il difficile compromesso in seno al Consiglio. Punta alla rapida adozione della direttiva in prima lettura.

Emendamento 45
Articolo 23

La comunicazione, conformemente ai requisiti della presente direttiva, delle informazioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 all'unità di informazione finanziaria da parte degli enti o delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente	La comunicazione, conformemente ai requisiti della presente direttiva, delle informazioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 all'unità di informazione finanziaria da parte degli enti o delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente

direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.	direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori ***purché essi agiscano in buona fede***.

Motivazione

Il relatore ritiene che un'eccessiva esenzione dalla responsabilità non debba incoraggiare un'indebita comunicazione di informazioni.

Emendamento 46
Articolo 24

Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'unità di informazione finanziaria, un caso sospetto di riciclaggio.	Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile ***di rappresaglia*** i dipendenti degli enti o delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'unità di informazione finanziaria, un caso sospetto di riciclaggio.

Motivazione

Per assicurare una lotta efficace contro il riciclaggio, risulta necessario proteggere i dipendenti di un istituto da ogni minaccia o atto ostile di rappresaglia.

Emendamento 47
Articolo 25, comma 1

Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni all'unità di informazione finanziaria in applicazione degli articoli 19, 20 e 21 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio.	***1.*** Gli enti e le persone ***- eccezion fatta per i controlli interni in gruppi di istituzioni finanziarie -*** che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni all'unità di informazione finanziaria in applicazione degli articoli 19, 20 e 21 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio. ***Nei gruppi finanziari***

multinazionali è consentita la circolazione limitata dei nominativi delle persone sospette tra gli addetti al rispetto della legalità del gruppo finanziario, nell'ambito del meccanismo di protezione sufficiente.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non include l'informazione fatta alle autorità giudiziarie o di informazione ai fini dell'applicazione della legge se prevista dalla legislazione nazionale.

3. Nel caso in cui professionisti legali indipendenti, notai, controllori dei conti, contabili e consulenti fiscali che agiscono quali professionisti legali indipendenti cerchino di dissuadere un cliente dall'intraprendere un'attività legale, ciò non rappresenta un'informazione ai sensi del paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento prevede che la circolazione dei dati tra i funzionari addetti alla conformità nella struttura delle banche e degli altri istituti finanziari può essere consentita, tuttavia la salvaguardia della reputazione dei clienti nel corso della procedura deve essere assicurata con ogni mezzo.

Emendamento 48
Articolo 29, comma 2 bis (nuovo)

Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione di una revisione consolidata delle loro relazioni statistiche.

Motivazione

Occorre migliorare le statistiche sul numero di fascicoli istruiti, di indagati e di condannati per riciclaggio di capitali dopo segnalazioni in merito. In detto contesto le statistiche devono comprendere non soltanto il numero di segnalazioni di transazioni sospette, ma anche il seguito dato a tali segnalazioni, il numero dei fascicoli istruiti, il numero degli indagati e dei condannati.

Emendamento 49
Articolo 29 bis (nuovo)

	Articolo 29 bis
	Gli Stati membri applicano la deroga prevista all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[1] nel caso in cui tale deroga costituisca una misura necessaria per salvaguardare la prevenzione, le indagini, la scoperta e il perseguimento dei reati penali concernenti il riciclaggio di denaro.
	[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag 31.

Motivazione

Gli enti e le persone rientranti nella direttiva antiriciclaggio spesso sono confrontati con conflitti potenziali tra i requisiti della legislazione antiriciclaggio e quelli relativi alla protezione dei dati personali. L'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 95/46 sulla protezione dei dati consente agli Stati membridi derogare da taluni requisiti, ove necessario per prevenire, indagare, accertare e reprimere reati, ma non tutti gli Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà. Risulta pertanto opportuno inserire la disposizione nella direttiva antiriciclaggio, in cui tale deroga è stata resa obbligatoria.

Emendamento 50
Articolo 31, paragrafo 3

3. Gli Stati membri assicurano che***, ogni qualvolta ciò sia possibile,*** venga garantito un feedback tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio e sul seguito dato a tali segnalazioni.	3. Gli Stati membri assicurano che venga garantito un feedback tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio ***e di finanziamento dei terroristi*** e sul seguito dato a tali segnalazioni.

Motivazione

Per applicare in modo efficace le misure antiriciclaggio, gli istituti di credito devono poter avvalersi di un riscontro tempestivo e specifico (caso per caso) fornito dalle autorità competenti. Tale aspetto è essenziale per permettere agli enti di credito di procedere a una valutazione / aggiornamento degli strumenti e delle procedure informatici. Inoltre gli istituti di credito dipendono virtualmente dall'informazione su ogni singolo caso per decidere se porre fine o proseguire una relazione d'affari. L'attuale formulazione concernente la risposta dell'unità di informazione finanziaria è troppo poco vincolante e va rafforzata. Resta di importanza capitale che l'unità di informazione finanziaria ottenga dagli Stati membri risorse adeguate e personale appropriato.

Emendamento 51
Articolo 37, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi previsti dalla presente direttiva la Commissione rispetta i seguenti principi: la necessità di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con le istituzioni e le persone a cui si applica la presente direttiva, nonché con il Parlamento europeo e il Consiglio; la necessità di assicurare che le autorità competenti siano in grado di assicurare costantemente il rispetto pieno delle norme; l'equilibrio tra costi e benefici per le istituzioni e le persone a cui si applica la presente direttiva, a lungo termine e per quanto riguarda tutte le misure esecutive; la necessità di assicurare il rispetto della necessaria flessibilità nell'applicazione delle misure di esecuzione, secondo un'impostazione di base sensibile al rischio; la necessità di assicurare la coerenza con altre norme legislative UE in questo settore; la necessità di proteggere la UE, i suoi Stati membri e i loro cittadini dalle conseguenze del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Motivazione

Riveste importanza essenziale che la comitatologia sia trasparente e operi con piena consultazione di tutti gli interessati.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo
Riferimenti	2004/0137(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	ECON 13.10.2004
Cooperazione rafforzata	no
Relatore per parere Nomina	Joseph Muscat 10.11.2004
Esame in commissione	22.10.2004 10.11.2004 18.1.2005 2.2.2005
Approvazione degli emendamenti	22.2.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 22 contrari: 0 astensioni: 22
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jillian Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christopher Huhne, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Karin Riis-Jørgensen, Eoin Ryan, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Andersson, Jana Bobošíková, Harald Ettl, Satu Hassi, Ján Hudacký, Werner Langen, Sarah Ludford, Vladimír Maňka, Diamanto Manolakou, Andreas Schwab, Theresa Villiers
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Rosa Díez González